



Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia

A.C. 2848

Dossier n° 109 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
24 febbraio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2848
Titolo:	Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Date:	
richiesta di parere:	18 febbraio 2015
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

Contenuto

Il provvedimento all'esame della Commissione, già **approvato dal Senato**, si compone di un solo articolo, con il quale modifica la formulazione dell'art. 85 del Codice antimafia ([d.lgs. n. 159 del 2011](#)), relativo ai **soggetti sottoposti alla verifica antimafia**. La modifica proposta

Normativa vigente

A.C. 2848

Decreto legislativo n. 159 del 2011

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 85

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Comma 3

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater **che risiedono nel territorio dello Stato.**

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Ripristinando il testo della disposizione in vigore prima dell'ultimo decreto legislativo correttivo del Codice ([d.lgs. n. 153 del 2014](#)), l'A.C. 2848 **estende le verifiche antimafia a tutti i familiari conviventi** dei titolari di incarichi rilevanti nell'impresa, a prescindere dal dato della loro residenza in Italia, realizzando così un ampliamento delle categorie dei soggetti sottoposti a verifica.

Il restringimento di tali categorie, con il presupposto della residenza in Italia, è stato introdotto dal citato decreto correttivo e motivato con l'esigenza di rispettare la legge delega del Codice antimafia che, espressamente, richiedeva una limitazione in tal senso dei controlli sui familiari.

L'[art. 2, comma 1, lett. a\) della legge n. 136 del 2010](#) richiedeva, infatti, al legislatore

delegato «a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro **familiari conviventi nel territorio dello Stato**, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate».

Conseguentemente, **anche se residenti all'estero**, dovranno acquisire la documentazione antimafia anche i familiari conviventi maggiorenni:

Verifica antimafia per i familiari conviventi di questi soggetti, anche se residenti all'estero

- del titolare e del direttore tecnico dell'impresa individuale (comma 1);
- del direttore tecnico e del legale rappresentante delle associazioni;
- del direttore tecnico, del legale rappresentante e dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, delle società cooperative, dei consorzi cooperativi, dei consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile.
- di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%;
- dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- del socio di maggioranza di società di capitali con un numero di soci fino a 4;
- del socio, in caso di società di capitali con socio unico;
- del rappresentante, degli imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e di gruppi europei di interesse economico;
- di tutti i soci delle società semplici e in nome collettivo;
- dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice;
- dei rappresentanti in Italia delle società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato;
- dei rappresentanti delle imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo di imprese;
- dei soci persone fisiche delle società personali (comma 2);
- dei membri del collegio sindacale o dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza di qualsiasi associazione o società (comma 2-bis);
- di coloro che svolgono compiti di amministrazione, rappresentanza o direzione di società estere senza sede secondaria in Italia (comma 2-ter);
- dei soci persone fisiche che detengono una partecipazione alla società superiore al 2%, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia, di società concessionarie nel settore dei giochi pubblici.

La soppressione del requisito della residenza nel territorio nazionale lascia comunque inalterato il presupposto della convivenza. Le verifiche antimafia, dunque, andranno effettuate nei confronti dei familiari di tali soggetti che siano maggiorenni e conviventi con l'interessato.

Relazioni allegare o richieste

L'originario disegno di legge [A.S. 1685](#), di iniziativa parlamentare, è accompagnato dalla relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Proposte di legge volte alla modifica del Codice antimafia sono in corso d'esame alla Camera: in particolare, la Commissione giustizia sta esaminando in sede referente proposte di legge concernenti misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (A.C. 1138 e abb.); la stessa commissione ha inserito all'ordine del giorno della seduta del 26 febbraio l'A.C. 2737 che, muovendo dai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, propone ampie modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali. Si segnala, inoltre, al Senato l'avvio dell'esame in Commissione giustizia, in sede referente, del disegno di legge del governo A.S. 1687, *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*.

Nessuno di questi provvedimenti, peraltro, prevede specifici interventi sull'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta estende la platea dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia ed è dunque riconducibile alla materia "ordine pubblico e sicurezza", di competenza legislativa esclusiva statale in base all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

cost109

Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Servizio Studi - Dipartimento Giustizia

st_istituzioni@camera.it - 066760-3855
st_giustizia@camera.it - 066760-9148

 CD_istituzioni
 CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.